

TI_GERICHTE 11.1997.149 vom 12. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.149

FR: TI_GERICHTE 11.1997.149 du 12 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.149 del 12 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante ribadisce – in sintesi – che il suo licenziamento è stato “indotto” dalla banca, lo “stato disforico reattivo” in cui egli si trovava perdurando ormai da tre mesi con netto calo di rendimento sul lavoro. Soggiunge che la possibilità di tornare a guadagnare fr. 70 000.– annui è ormai definitivamente tramontata, vista la congiuntura, e che l'inizio di un'attività indipendente è stata per lui una scelta obbligata, oltre che sofferta. Imputargli un reddito identico a quello percepito fino al 31 dicembre 1996 sarebbe quindi irragionevole, nessuna attività accessoria risultando da lui esercitata. La moglie, da parte sua, ha guadagnato ben più di quanto ha calcolato il Pretore e potrebbe ancora migliorare le sue entrate (sino a fr. 2800.– lordi mensili) ove appena lavorasse a tempo pieno. Quanto all'assistenza giudiziaria, se ne imporrebbe la concessione per lo stato di bisogno in cui egli versa, tanto più se si pensa che la domanda è stata decisa sette mesi dopo la presentazione.

E. 3

Nella misura in cui discute le cause per le quali ha lasciato il lavoro presso la Banca _____, l'appellante cerca di equivocare sui termini. Il certificato medico evocato nel ricorso non dice nulla più di quanto ha constatato il Pretore, ossia che “per un periodo temporaneo” appariva “indicato” un cambiamento “nell' ambito dell'attività lavorativa in un posto con minore stress e minore responsabilità a causa di una situazione temporanea di stress” (doc. DDD). Giustificare l'abbandono di un posto di lavoro sulla sola scorta di un certificato siffatto non è serio. Per quanto attiene a ipotetiche pressioni della banca, nulla emerge dagli atti. Anzi, la lettera con cui l'appellante si è licenziato (doc. CCC) conferma già a prima vista come ciò sia avvenuto per unilaterale decisione dell'interessato. Quand'anche la banca approvasse tale disdetta, resta la circostanza che l'appellante non è stato affatto allontanato dall'impiego. Il certificato medico del 12 febbraio 1997 menzionato nel ricorso, poi, si limita ad attestare – in tre righe – l'esistenza di uno “stato disforico reattivo” (doc. SSS), ovvero uno stato d'animo di oppressione angosciosa e di tristezza. Che ciò bastasse tuttavia a giustificare un licenziamento non è preteso nemmeno dal medico. Il Pretore aveva rimproverato all'appellante, del resto, di non avere nemmeno sollecitato presso la banca un periodo di malattia, che avrebbe impedito il licenziamento (art. 336 cpv. 1 lett. b CO). L'interessato non tenta nemmeno di trovare una giustificazione al riguardo.

E. 4

La capacità lucrativa dell'appellante potrebbe esonerare da ulteriori disamine, dato quanto precede. Si aggiunga nondimeno che i generici richiami alla “situazione della congiuntura

nel settore economico” o alle ristrutturazioni in campo bancario non giovano minimamente all’interessato, il quale, sottraendosi anche agli appuntamenti con i responsabili dell’Ufficio regionale di collocamento (fascicolo “corrispondenza Ufficio del lavoro”), ha dimostrato di non voler cercare un’attività analoga a quella avuta in precedenza. Tant’è ch’egli nulla adduce in proposito nell’appello. Affermare in siffatte condizioni di aver dovuto cominciare per forza un’attività indipendente da fr. 2500.– lordi mensili sfiora la provocazione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare chiaramente che decisivo è il reddito ragionevolmente conseguibile dall’interessato, ovvero l’introito che quest’ultimo potrebbe ritrarre dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, nota 141 ad art. 145 CC). Nel caso in esame l’appellante guadagnava, prima di licenziarsi, non meno di fr. 72 000.– lordi annui (doc. UUU) e il Pretore si è dipartito giustamente da tale capacità lucrativa. Che oltre a ciò l’appellante abbia o non abbia un’attività accessoria (definita “fin verosimile” nel decreto impugnato: pag. 4 in alto) non è dunque di alcun rilievo.

E. 5

giugno 1997, risposta n. 6). Ciò posto, non v’è motivo per scostarsi dall’accertamento del primo giudice. L’appellante insiste nel ripetere, certo, che la moglie dovrebbe lavorare a tempo pieno e rendersi autosufficiente anziché dedicarsi a studi superiori per corrispondenza con un istituto di _____. Se non che, così argomentando egli mostra di disconoscere la giurisprudenza secondo cui la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). In altre parole, il coniuge che durante la comunione domestica non ha esercitato un’attività lucrativa o ha esercitato un’attività a tempo parziale può essere tenuto a intraprendere o a estendere un lavoro remunerato solo se ciò appare giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). Ciò non è il caso quando un coniuge – si tratti del marito o della moglie, poco importa – rinunci unilateralmente a un’attività lucrativa esercitata durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 1° giugno 1995 in re K., consid. 2b).

E. 6

Indipendentemente da quanto precede, l’appellante postula la riduzione a fr. 1060.– mensili del contributo alimentare da lui dovuto alla moglie tra l’11 aprile e il 31 dicembre 1996. La domanda è irricevibile già per il fatto che la questione non forma oggetto del decreto impugnato. Né l’appellante rimprovera al Pretore di non avere statuito su un punto litigioso, tanto meno se si pensa che l’istanza in esame verteva unicamente sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 1997 e che solo nel riassunto scritto allegato al verbale della discussione finale (del 14 luglio 1997) l’istante ha formulato per la prima volta la conclusione in rassegna. Nemmeno nel ricorso egli spiega, per di più, quali motivi giustificerebbero una riduzione retroattiva del contributo. La retroattività di una misura provvisoria costituisce per vero un’eccezione (Bühler/Spühler, op. cit., Zusatzband 1991, nota 445 ad art. 145 CC; H ausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, nota 14 ad art. 179 CC; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, nota 27 ad art. 145 CC). Al riguardo il gravame si rivela quindi, una volta di più, inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

